



AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PREVISTI DALLA
L.R. 13 LUGLIO 2022, N. 11" DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI RELATIVE
ALL'ASSISTENZA AI CIECHI E SORDI" - Anno Scolastico 2026/2027

LA COORDINATRICE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 07 VASTESE

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge Quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate);
- Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 2 marzo 2009, n.18;
- Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 " Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";
- Vista la Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti" e successive modifiche;

rende noto che il presente avviso è finalizzato alla raccolta delle istanze per l'accesso ai servizi previsti dalla Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi".

ART. 1 – SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente avviso pubblico le persone residenti nei comuni appartenenti all'ATS07 Vastese (Vasto, San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina e Torino di Sangro) per le quali ricorrono le specifiche condizioni individuate all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi" e, s. m. e i. e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, e specificatamente:

- a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici;
- b) i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).

Possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad un corso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nelle modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI SERVIZI FINANZIABILI:

I servizi finanziabili sono i seguenti:

a) ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA: l'attività di assistenza educativa e didattica extrascolastica è concordata con gli insegnanti curricolari e di riferimento per la specifica disabilità. Il servizio deve essere assicurato mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente, possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi e sordi, e con adeguata esperienza professionale.

b) FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO

b.1 - fornitura dei testi scolastici : i testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflogo e dall'insegnante di sostegno, sentito il Centro di Ipovisione di riferimento e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico. Per la trascrizione dei testi in Braille è ammessa una spesa massima di € 4.500,00 per ogni alunno o studente.

I testi scolastici per sordi sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete, dall'insegnante di sostegno e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in



merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico; è ammessa una spesa massima di € 1.500,00 per ogni alunno o studente.

b.2 altro materiale di supporto: dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica, possono essere forniti agli alunni e studenti sordi sussidi mimografo-visivi necessari alla didattica nonché materiale didattico a rilievo per gli alunni e studenti ciechi; è ammessa una spesa massima di € 500,00 per ogni alunno o studente. I sussidi richiesti non devono essere ricompresi nel nomenclatore degli ausili previsti dal SSN e non possono sostituirsi a quelli alla cui fornitura è tenuta l'istituzione scolastica.

c) CONSULENZA DEL TIFLOLOGO PER I MINORATI DELLA VISTA

Il numero delle ore di consulenza tiflogica ad ogni alunno/studente è quantificato e definito nell'ambito del Piano Individualizzato; l'intervento del tiflogo è quantificabile in massimo 15 ore annuali per ogni studente o alunno con disabilità visiva.

d) CONSULENZA DELL'INTERPRETE PER I MINORATI DELL'UDITO

Il Comune eroga la spesa laddove il servizio non venga assicurato gratuitamente da Associazioni di rappresentanza per la specifica disabilità.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico regionale. Sono autorizzabili un massimo 6 ore settimanali per 34 settimane nell'anno solare; 3 ore settimanali per i frequentanti la scuola dell'infanzia.

Nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato il numero di ore settimanali erogabile ad ogni alunno/studente, quantificato dai servizi comunali d'intesa con l'istituzione scolastica e con la famiglia può essere variato secondo le necessità, fermo restando il monte ore annuale massimo pro capite che è determinato in complessive 204 ore (102 per i frequentanti la scuola dell'infanzia), rapportate al periodo di frequenza scolastica. In caso di particolari necessità dello studente, sentita l'istituzione scolastica frequentata e la famiglia, fermo restando il monte ore stabilito, il servizio può essere erogato anche dopo la conclusione delle normali attività didattiche (ad es. per coadiuvare lo studente nella preparazione degli esami di stato o per facilitare lo studente durante la pausa estiva nel mantenimento delle abilità e competenze acquisite).

ART. 4 - SERVIZIO GARANTITO MEDIANTE EROGAZIONE DEL TITOLO SOCIALE CONTRIBUTO

L'erogazione del servizio domiciliare avviene attraverso l'istituzione di voucher sociale inteso come "contributo economico" per mezzo del quale è possibile acquisire prestazioni sociali erogate da operatori e servizi professionali. Il voucher sociale permette di scegliere liberamente a quale Ente erogatore rivolgersi per acquisire le prestazioni sociali a favore dello studente.

ART. 5 - VALORE DEL VOUCHER

Il Voucher Sociale utilizzato da ciascun beneficiario è pari all'importo massimo di € 600,00 mensili, per un massimo di 24 ore mensili di assistenza educativa domiciliare, ad eccezione per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, per i quali la spesa massima mensile è di 300,00.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente la potestà nel caso che egli sia minore o dal tutore legale, e controfirmata dal dirigente dell'Istituzione scolastica frequentata dal beneficiario.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

- nome e cognome;
- dati anagrafici e situazione sanitaria;
- istituto scolastico e classe frequentata;
- servizio assistenziale richiesto, in relazione alle individuali e specifiche necessità.

Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia del verbale di riconoscimento della cecità assoluta/cecità parziale/grave ipovedenza o della sordità;
- 2) nel caso di studenti universitari, o frequentanti corsi di formazione post diploma, autodichiarazione di essere studente iscritto al 1° corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altro diploma



di laurea; autodichiarazione di essere iscritto per la prima volta ad un corso di formazione post diploma e di non essere in possesso di altro attestato professionalizzante;

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31.08.2026 o all'ufficio protocollo dei Comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina, in maniera cartacea o a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.vasto@legalmail.it.

Le domande presentate ai comuni di San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina dovranno essere trasmesse da questi ultimi, agli uffici dell'Ecad 07 Vastese, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dell'avviso, corredate da tutta la documentazione richiesta, al fine del necessario rispetto dei termini procedurali.

La domanda ha validità, per l'a.s. 2026/2027.

ART. 7 - DOMANDE AMMISSIBILI

Previo accertamento dei requisiti di accesso, l'ammissione al servizio è riferita all'anno scolastico di riferimento. Saranno ammesse le domande recanti i requisiti richiesti; le istanze prive dei requisiti richiesti verranno escluse. Le istanze pervenute, oltre il termine di cui all'art. 6, verranno escluse.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui L'Ente verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.

Vasto, 04.08.2026

LA COORDINATRICE DELL'ATS 07 VASTESE

Elda Majo

